

Sentenza: 6 luglio 2021, n. 179

Materia: tutela della salute

Parametri invocati: art. 117, terzo comma, della Costituzione

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: art. 1 della legge della Regione Marche 9 luglio 2020, n. 30 (Modifica alla legge regionale 20 giugno 2003, n. 13, “Riorganizzazione del Servizio Sanitario regionale”).

Esito: illegittimità costituzionale dell’art. 1 della l.r. Marche 30/2020, limitatamente alla parte in cui sostituisce l’art. 8, commi 3 e 4, della l.r. Marche 13/2003.

Estensore nota: Cesare Belmonte

Sintesi:

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Marche 9 luglio 2020, n. 30 (Modifica alla legge regionale 20 giugno 2003, n. 13, “Riorganizzazione del Servizio Sanitario regionale”).

Il ricorrente evidenzia che i commi 3 e 4 dell’art. 8 della legge della Regione Marche 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio Sanitario regionale), come sostituiti dall’art. 1 - articolo unico - della legge regionale impugnata, regolamentano il procedimento di nomina dei direttori di dipartimento delle aziende ospedaliere e dell’azienda sanitaria unica regionale (ASUR) della Regione Marche, limitandosi a stabilire che questi debbano essere individuati dal direttore generale tra i dirigenti delle professioni sanitarie delle rispettive aree di competenza.

Tali disposizioni si porrebbero in palese contrasto con la previsione dell’art. 17-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), costituente principio fondamentale della legislazione statale in materia di tutela della salute, secondo cui il direttore di dipartimento è nominato dal direttore generale fra i dirigenti con incarico di direzione delle strutture complesse aggregate nel dipartimento.

In via preliminare la Corte delimita il *thema decidendum*, sottolineando che le censure formulate nel ricorso si appuntano esclusivamente sui commi 3 e 4 dell’art. 8 della l.r. Marche 13/2003, benché il ricorrente denunci l’intero testo della l.r. Marche 30/2020.

Con riferimento alle norme cui l’impugnativa va limitata, la questione è fondata.

Secondo costante giurisprudenza costituzionale, la disciplina degli incarichi della dirigenza sanitaria va ricondotta alla materia della tutela della salute di cui all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, attesa la stretta correlazione fra tale disciplina e l’organizzazione del servizio sanitario regionale.

Le norme censurate, regolative del procedimento di nomina dei direttori di dipartimento, sono pertanto ascrivibili alla materia summenzionata.

Ciò premesso, la Corte osserva che la disciplina della dirigenza pubblica in materia sanitaria costituisce un modello del tutto peculiare rispetto alle previsioni generali del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

Operando nell’ambito *estremamente sensibile* dei diritti sociali costituzionalmente garantiti, alla dirigenza sanitaria è richiesta una particolare competenza, professionale, tecnica e gestionale.

Nel quadro del processo di regionalizzazione e di aziendalizzazione del servizio sanitario avviato dal d.lgs. 502/1992, al vertice dell'azienda sanitaria è stato posto il direttore generale quale organo monocratico, cui spetta la responsabilità della direzione dell'azienda sanitaria.

La nomina di questo organo, pur se riservata alla discrezionalità politica del Presidente della Giunta regionale, deve rispettare il possesso degli specifici requisiti stabiliti dalla normativa statale, potendo essere operata la scelta esclusivamente tra i soggetti iscritti nel relativo elenco nazionale.

La norma contenuta nel comma 2 dell'art. 17-bis del d.lgs. 502/1992, ai sensi della quale il direttore di dipartimento è nominato dal direttore generale fra i dirigenti con incarico di direzione delle strutture complesse aggregate nel dipartimento, presenta un'analogia ratio.

Alla discrezionalità politica che contraddistingue la nomina del direttore generale si affiancano i vincoli posti dalla disciplina statale nella scelta dei direttori di dipartimento; questi ultimi, infatti, non possono essere individuati nell'ambito generico dei dirigenti sanitari, ma tra i più qualificati direttori delle strutture complesse aggregate nel dipartimento stesso.

La normativa statale, imponendo al direttore generale di selezionare il direttore di dipartimento fra i dirigenti aventi tali incarichi, pone un chiaro ed inderogabile limite al potere discrezionale di nomina spettante all'organo apicale, fissando alcuni specifici requisiti che hanno l'evidente scopo di assicurare la competenza, la professionalità e la specifica esperienza del soggetto chiamato alla guida del dipartimento.

In definitiva, i criteri posti dall'art. 17-bis, comma 2, del d.lgs. 502/1992 costituiscono espressione di un principio fondamentale della legislazione statale, vincolante la legislazione regionale, con cui si è inteso disciplinare in modo uniforme a livello nazionale la procedura di nomina dei direttori di dipartimento delle aziende sanitarie.

La Consulta dichiara pertanto l'illegittimità costituzionale delle norme censurate, ponendosi queste in contrasto col suddetto principio fondamentale.